

Verbale Assemblea ordinaria dei Soci

Del giorno di giovedì 15 ottobre 2020

Oggi 15 ottobre 2020 alle ore 10.00 presso la Casa Albergo San Francesco in Schio via Gaminella, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei Soci, in seconda convocazione essendo quella convocata per le ore 06.00 andata deserta, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Presidente;
- 2) Lettura ed approvazione del bilancio al 31.12.2019;
- 3) Lettura ed approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso;
- 4) Relazione del revisori dei conti;
- 5) Approvazione Nuovo Statuto;
- 6) Varie ed eventuali.

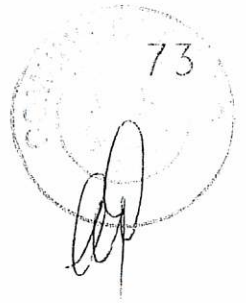
Sono presenti n.76 soci (di cui 28 per delega) e compreso il Consiglio di Amministrazione nelle persone di Marzari Corrado, Chesio Catterina (Katia), Sottoriva Erminio Giorgio, Concato Luigi, Chiappin Roberto, mentre Folchini Artemio e Nichele Gianna Lisa sono presenti per delega.

Il presidente prende la parola e chiama a fungere da segretario il consigliere Luigi Concato.

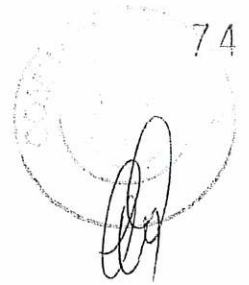
- 1) Relazione del presidente.

Prende la parola il Presidente Marzari Corrado, il quale illustra l'andamento dell'attività dell'anno 2019 e ringrazia tutti i volontari per l'opera prestata sempre con tanta disponibilità.

- 2) Il Presidente passa la parola al tesoriere sig.ra Chesio Catterina Katia, la quale



L'ASSISTENTE (*)
Cesare Augusto Destefero
Firma su delega del presidente provinciale



dà lettura del Bilancio consuntivo anno 2019.

3) Il Presidente riprende la parola e fa presente che a causa del blocco della nostra attività dovuta al Covid 19, il Bilancio di previsione 2020 così come era stato predisposto è superato e, dato il protrarsi della pandemia, non è possibile fare previsioni.

4) Il sig. Sartori Roberto dà lettura della relazione predisposta dai Revisori dei Conti in data 27 febbraio 2020 nella quale si riscontra quanto segue : i libri contabili risultano in ordine ed aggiornati. Il bilancio risponde alle prescrizioni di legge e di statuto ed è conforme ai documenti ed alle scritture contabili ed elogia la corretta tenuta dei registri.

A questo punto l'Assemblea all'unanimità approva il Bilancio al 31.12.2019 e quanto esposto dai relatori.

5) Il presidente comunica che si è conclusa l'elaborazione del nuovo statuto a seguito dell'applicazione delle recenti disposizioni legislative relative al 3° settore e ne dà lettura ai soci.

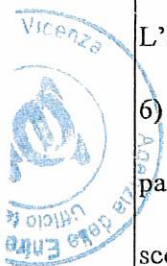
Lo Statuto deve essere approvato e registrato entro il corrente mese.

L'assemblea approva lo statuto così come presentato.

6) A questo punto il Presidente comunica che, a causa del dilagare della pandemia Covid 19 ed in accordo con il Comune di Schio, con il mese di marzo scorso sono stati sospesi tutti i servizi di trasporto.

Nel mese di agosto scorso, vista la lieve diminuzione dei contagi, è stata ripresa l'attività dei trasporti esclusivamente per gli ospiti de "La Casa" e con i mezzi dell'Ente che vengono sanificati a cura dell'Ente stesso.

E' ripreso anche il trasporto degli utenti al Centro Diurno "Il Tinello" per soli 3



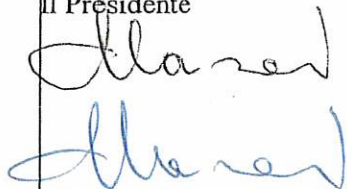
giorni settimanali mentre la sanificazione del mezzo utilizzato è effettuata dai nostri autisti..

Su richiesta del Comune di Schio stiamo valutando come e quando riprendere il servizio Ti Trasporto. In caso affermativo i nostri autisti saranno muniti di mascherina FFP2 e saranno forniti di termometro per la misurazione della temperatura a tutte le persone trasportate, oltre al liquido disinfettante.

A servizio concluso l'autista eseguirà la sanificazione del mezzo utilizzato con l'apposita attrezzatura in dotazione.

Null'altro essendoci da sentire e/o deliberare l'assemblea si conclude alle ore 10.45.

Il Presidente



Il segretario



ASSOCIAZIONE OdV



36015 SCHIO (VI) – Via Baratto,39
Telefono 0445-599800

M O D I F I C A

D E L L O

S T A T U T O

15 OTTOBRE 2020



ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **Associazione OdV LA SOLIDARIETA'**. Assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Baratto 39 nel comune di Schio (VI)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per quanto concerne il trasporto di persone con inabilità fisiche o non autonome.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Lettera a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, N. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, N. 104, e alla legge 22 Giugno 2016, N. 112. E successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- **Aiutare** persone di ogni età, con inabilità fisiche e/o non autonome, nella gestione della quotidianità e degli impegni che necessitano di spostamenti; sia per conto di Comuni o Enti che per conto di privati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

L'accettazione è comunicata all'interessato ed il nome viene riportato nel libro degli associati.

La delibera del Consiglio verrà ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo, in caso di rigetto della domanda di ammissione, deve darne comunicazione motivata all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dalla Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea alla prima riunione. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (Subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (Subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di una delega per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Ratifica l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- Nomina e revoca l'organo di controllo e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta, fatta pervenire a tutti gli associati che ne hanno diritto, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 16
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati, che restano in carica per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i 7 membri eletti, il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'Associazione;
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti;
- Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Prima della scadenza dei 3 anni di mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo che sarà nominato nei casi previsti dalla legge:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione redige il Bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati

ART. 29
(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 31
(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo **X** (Decimo) del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo **ETS** potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



Schio, 15 Ottobre 2020

Associazione La Solidarietà

Il Presidente

Corrado Marzari